

*Mancato pagamento della fornitura idrica e sospensione  
dell'erogazione del servizio*

Tribunale Bari, Seconda Sezione Civile, 16 dicembre 2014.  
Estensore De Palma.

**Contratto di somministrazione - Somministrazione idrica - Mancato pagamento della fornitura a sospensione dell'erogazione dell'acqua - Legittimità - Condizioni**

*Non è vessatoria la clausola del contratto di somministrazione idrica che prevede in caso di mancato pagamento di due fatture da parte dell'utente che l'ente erogatore possa sospendere l'erogazione dell'acqua previo invio di un preavviso con il quale si intima il pagamento entro quindici giorni dal ricevimento del preavviso stesso pena la sospensione della somministrazione dell'acqua.*

*(Massima a cura di Michele De Palma - riproduzione riservata)*

Fatto e diritto

Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio la Confconsumatori (Associazione per la tutela dei consumatori) ha esposto che l'Acquedotto Pugliese S.p.a., concessionaria in regime di monopolio del servizio di somministrazione idrica e fognaria per la Regione Puglia, nel mese di gennaio 2005 ha sospeso l'erogazione di detto servizio verso un numero rilevante di utenti residenti in diversi quartieri di Bari e comuni limitrofi (Enzitetto - Japigia - Murat - Santa Rita - Carrassi - San Pasquale - Valenzano - Acquaviva delle Fonti); che tale circostanza costituisce fatto notorio; che la predetta sospensione è stata effettuata a fronte di mancati pagamenti e morosità da parte degli utenti; che la sospensione è illegittima in quanto cagiona ed è suscettibile di cagionare agli utenti evidenti disagi e pregiudizi; che detta condotta costituisce inadempimento dell'obbligo contrattuale di erogare acqua in favore degli utenti. Ha dedotto, in particolare, parte attrice la vessatorietà delle norme pattizie in tema di sospensione del servizio e la mancanza della buona fede nell'inadempimento fatto valere dalla società (ex art. 1460, co. 2, c.c.). Ha pertanto chiesto: a) di accertare e dichiarare l'invalidità/inefficienza giuridica delle seguenti clausole: n. 10 e 11 del contratto standard di somministrazione idrica predisposto dall'AQP e quelle di cui ai n. 16 lett. c) del regolamento del servizio idrico integrato, nonché delle clausole n. 12 del predetto contratto e n. 17 del regolamento, nella parte in cui prevedono la facoltà dell'AQP di risolvere il contratto, senza ricorso all'Autorità Giudiziaria, in caso di previa sospensione dell'erogazione idrica; b) in virtù dell'art. 3, co. 1, lett. a L. 281/98, di inibire alla convenuta la facoltà di sospendere la prestazione del servizio oggetto del contratto nei confronti degli utenti eventualmente morosi nonché quella di risolvere lo stesso, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria, in caso di sospensione di detto servizio per morosità dei clienti; c) ordinare all'AQP ex lett. b) della predetta norma di adottare le misure idonee a correggere

o eliminare gli effetti dannosi prodotti dalla sospensione del servizio e di riattivare lo stesso; d) in virtù della lett. c) del succitato articolo di legge, ordinare, a spese della convenuta, la pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio su 3 quotidiani, di cui 1 a diffusione nazionale e 2 locale; con vittoria delle spese di lite.

Costituendosi l'Acquedotto Pugliese S.p.a. ha evidenziato la natura sinallagmatica dei contratti di somministrazione idrica tra la società convenuta e gli utenti, escludendo, pertanto, la vessatorietà delle impugnate clausole sulla sospensione del servizio ed ha evidenziato che tali clausole sono approvate per iscritto con sottoscrizione separata ed autonoma rispetto a quella degli altri patti contrattuali, sicché spiegano comunque piena efficacia tra le parti; ha rilevato, inoltre, che la condotta tenuta dall'AQP è ineccepibile sotto tutti i profili, sia formali (tempi e modalità di sospensione del servizio) che sostanziali (presa in considerazione dello stato di necessità e bisogno delle fasce più deboli degli utenti) in ossequio ai principi di buona fede e correttezza contrattuale. Ha chiesto pertanto il rigetto di ogni avversa domanda attorea e di dichiarare la validità/legittimità di tutte le clausole ex adverso impugnate, e per l'effetto, la loro piena efficacia; con vittoria delle spese di lite.

Le domande attoree vanno rigettate per quanto di ragione.

Preliminarmente, va chiarito che la Confconsumatori ha agito ex art. 3 l. 281/1998 (v. ora art. 140 cod. cosnum.) quale associazione dei consumatori e degli utenti a tutela degli interessi collettivi di questi ultimi, contestando il contenuto di talune clausole negoziali inserite nel modello contrattuale standard di somministrazione idrica predisposto dall'AQP e assumendo, in generale, la loro lesività rispetto agli interessi dei consumatori e degli utenti. Pertanto, le vicende relative ai singoli rapporti con gli utenti, pure dedotte dalle parti, non rilevano ai fini del decidere.

In particolare, parte attrice lamenta la vessatorietà ex artt. 1469-bis ss. c.c. (oggi art. 33 ss. cod. consum.) delle clausole di cui agli artt. 10 (oggi 11), 11 (oggi 12) e 12 (oggi 13) del suddetto modello contrattuale, nonché dei corrispondenti artt. 16 lett. c) e 17 del regolamento del servizio idrico integrato.

In base al combinato disposto di tali clausole in caso di mancato pagamento di due fatture da parte dell'utente l'AQP provvede alla sospensione dell'erogazione dell'acqua previo invio di un preavviso con il quale si intima il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento del preavviso stesso, con l'intimazione che in caso di mancato pagamento l'erogazione verrà sospesa. Decorsi oltre trenta giorni dalla sospensione l'AQP dichiara con un preavviso di trenta giorni la risoluzione di diritto del contratto (clausola risolutiva espressa) qualora la morosità dell'utente persista al termine del periodo indicato in questo secondo preavviso.

Il rifiuto di eseguire la prestazione contrattuale è una forma di autotutela generale prevista dall'art. 1460 c.c. per ogni contratto a prestazioni corrispettive e prevista, in particolare, anche in materia di somministrazione dall'art. 1565 c.c., rubricato "Sospensione della somministrazione", che recita: "Se la parte che ha diritto alla somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione del contratto senza dare congruo preavviso".

Dunque, in linea generale, il contraente può rifiutarsi di eseguire la sua prestazione se l'altro non adempie purché vi sia proporzione tra le due prestazioni inadempite e, con riferimento specifico alla somministrazione, il rifiuto della prestazione può avvenire anche nel caso di inadempimento di lieve entità, purché vi sia il preavviso.

Nel modulo contrattuale di somministrazione dell'acqua che ci occupa, come visto, la sospensione non segue al primo inadempimento dell'utente nel pagamento del corrispettivo periodico, e neppure al secondo inadempimento (cioè alla scadenza della seconda fattura), ma successivamente al decorso di 15 giorni dal ricevimento del preavviso qualora non avvenga il pagamento (si aggiunga che tra la scadenza della seconda fattura ed il ricevimento del preavviso da parte dell'utente decorre fisiologicamente un lasso temporale per consentire l'accertamento della morosità, la predisposizione e l'invio del preavviso). Dunque, rispetto alla disciplina ordinaria in tema di somministrazione, in considerazione del bene primario oggetto della prestazione dell'AQP, non si prevede la sospensione dell'erogazione quale effetto immediato di un inadempimento di lieve entità, ma si attende che l'inadempimento acquisti una certa consistenza, si concreti cioè nell'omesso pagamento di due fatture e, anche dopo la scadenza del termine di pagamento della seconda fattura, la sospensione non è immediata ma solo successiva al decorso di un ulteriore periodo di tempo che va dal ricevimento del preavviso ai 15 giorni successivi senza che la mora sia stata sanata.

In altri termini, proprio il fatto che la prestazione dell'AQP ha ad oggetto un bene primario come l'acqua ha indotto lo stesso ente a prevedere un congruo lasso temporale prima di addivenire alla sospensione dell'erogazione e ciò sulla base di un inadempimento significativo, ossia l'omesso pagamento di due fatture per un dato periodo. D'altronde, un meccanismo negoziale siffatto tende a salvaguardare l'efficienza di un servizio fondamentale qual è quello oggetto del contratto (art. 34 co. 1 cod. consum.), ossia il servizio di erogazione dell'acqua alla collettività sul territorio di riferimento. Le disposizioni contrattuali che disciplinano l'inadempimento dell'utente contemperano da un lato l'esigenza di quest'ultimo di ricevere l'erogazione dell'acqua (in un regime di monopolio anche legale, nel quale peraltro trovano comunque applicazione, in assenza di espressa deroga, le norme sull'autotutela contrattuale, come gli artt. 1460 e 1461 c.c.: v. Cass., Sez. Un., n. 1232/2004) e dall'altro l'esigenza dell'AQP, nell'interesse della collettività, di garantire il servizio pur a fronte di morosità di taluni utenti, rispetto ai quali si può anche porre un problema di solvibilità e quindi di impossibilità di recuperare il credito vantato, compresi gli interessi moratori.

Per le medesime ragioni non è vessatoria la clausola risolutiva espressa trattandosi di una clausola generale prevista dalla legge (art. 1456 c.c.) e che nessuna norma vieta di applicare alla tipologia di contratto in esame (cfr., tra l'altro, l'art. 34 co. 3 cod. consum. per cui "Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge").

La difesa di parte attrice lamenta che il meccanismo negoziale della sospensione possa operare anche quando la fattura è contestata perché l'utente ha pagato.

In realtà gli artt. 10 (ora 11) e 11 (ora 12) prevedono che si inneschi la procedura di sospensione qualora non vengano pagate due fatture, mentre se queste dovessero essere contestate (ad esempio, perché si

assume l'avvenuto pagamento ovvero il non funzionamento del contatore) l'utente può entro i 15 giorni dal preavviso sollevare tali doglianze ed evitare la sospensione, qualora non siano pretestuose e l'ente accerti la loro fondatezza. Invero, alcuna disposizione del modulo contrattuale prevede la clausola c.d. solve et repete (art. 1462 c.c.), nel senso che l'AQP non può sospendere l'erogazione dell'acqua in presenza di fatture formalmente contestate e prima di avere verificato la contestazione, poiché la limitazione di una parte di proporre eccezioni deve essere espressamente prevista nel contratto.

Non coglie nel segno neppure il rilievo di parte attrice per cui l'AQP ha la possibilità tecnica e materiale di ridurre l'erogazione dell'acqua agli utenti morosi anziché sospenderla del tutto. Infatti, tale rimedio contrattuale costituirebbe sì un (ulteriore) beneficio contrattuale per l'utente, peraltro non imposto da alcuna norma, ma resta comunque fermo che la sospensione, come visto non immediata, dell'erogazione dell'acqua non comporta un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.

Né lo squilibrio tra prestazioni può rinvenirsi nel fatto che il modulo contrattuale non prevede un analogo potere di sospensione della prestazione da parte dell'utente poiché lo stesso ben può avvalersi della regola generale di cui all'art. 1460 c.c. e quindi nel caso di interruzione ingiustificata dell'erogazione dell'acqua sospendere il pagamento del corrispettivo, atteso che alcuna clausola contrattuale limita un siffatto potere (sempre ovviamente che tale sospensione sia proporzionata all'inadempimento della controparte in ossequio al principio di buona fede di cui al secondo comma del suddetto articolo).

Quanto alla doglianza di parte attrice relativa all'eccezione di inadempimento fatta valere "in concreto" dalla società, occorre osservare preliminarmente che la Confconsumatori difetta di legittimazione attiva rispetto a tale doglianza, poiché, com'è noto, l'invocato principio della buona fede contrattuale (artt. 1175, 1375 e 1460, co. 2 c.c.), costituisce regola di condotta, alla quale devono attenersi le parti del contratto, e non di validità del contratto medesimo, sicché la stessa può essere invocata da ciascun singolo utente in riferimento all'adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'AQP nel singolo rapporto, ma non anche dall'associazione dei consumatori in via generale ed astratta rispetto alle clausole previste dai moduli contrattuali.

In ogni caso, non ha pregio il richiamo al principio della buona fede nell'esercizio del potere di autotutela contrattuale di cui all'art. 1460 c.c. poiché qualora l'AQP intenda avvalersi delle suddette clausole contrattuali che disciplinano la sospensione dell'erogazione dell'acqua e la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento (che, come visto, secondo i parametri normativi, non possono considerarsi vessatorie) non è configurabile alcuna violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede poiché in tal guisa l'ente fa valere una clausola contrattuale valida ed efficace.

L'esclusione della vessatorietà delle clausole negoziali contestate comporta il conseguente rigetto di tutte le altre domande attoree che presuppongono invece il carattere vessatorio di tali clausole.

Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate così come in dispositivo.

Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 per lo scaglione delle cause di valore indeterminabile.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

- 1) rigetta le domande;
- 2) condanna la Confconsumatori al pagamento delle spese processuali in favore dell'Acquedotto Pugliese s.p.a. che liquida in complessivi euro 10.343,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.